

**ASSI**

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**DETERMINAZIONE N. 296 DEL 23/02/2012**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE – RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA RESE DALLO STUDIO PUOTI, LONGOBARDI BIANCHI NEL PERIODO 9 LUGLIO – 23 NOVEMBRE 2011.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - *Agenzia per lo sviluppo del settore ippico* – quale successore *ex lege* dell’UNIRE;

**VISTA** la determinazione del Segretario generale n. 661 in data 10 giugno 2008 con la quale sono stati affidati allo Studio Puoti, Longobardi e Associati, in esito alla procedura selettiva indetta con determinazione del 27 dicembre 2007, i servizi di assistenza fiscale e tributaria, per il triennio decorrente dalla data della stipulazione della convenzione;

**DATO ATTO** che la convenzione è scaduta l’8 luglio 2011;

**VISTA** la propria determinazione in data 24 novembre 2011 n. 1063 con la quale è stato disposto il rinnovo della convenzione allo Studio Puoti Longobardi Bianchi, per un periodo di sei mesi, ad un costo presunto complessivo pari ad € 90.000,00, oltre oneri di legge;

**CONSIDERATO** che il predetto Studio ha svolto con continuità e in coordinamento con l’Agenzia l’attività di sola assistenza specialistica in materia fiscale e tributaria, anche nel periodo compreso tra la scadenza della convenzione ed il successivo rinnovo della stessa;

**VISTO**, a tale proposito, il preavviso di parcella in data 28 giugno 2012 a saldo delle attività professionali svolte dallo Studio Puoti, Longobardi, Bianchi nel citato periodo per un importo di € 17.554,68, comprensivo di Iva e oneri di legge;

**RITENUTO** di dover far fronte al pagamento delle prestazioni professionali rese dallo Studio Puoti, Longobardi, Bianchi in quanto effettivamente rese dallo Studio ed utilizzate dall’Agenzia, secondo le condizioni della convenzione scaduta;

**ASSI**

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**VISTA** la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio di previsione 2011;

**VISTA** la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTA** il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1° giugno 2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio di previsione 2012;

**CONSIDERATO** che la spesa in oggetto, essendo inerente a prestazioni effettivamente rese sebbene in assenza del titolo convenzionale, è da ritenersi comunque obbligatoria nei limiti dell'ingiustificato arricchimento;

**VISTO** il capitolo 112.270 "*Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne*",

**DETERMINA**

di riconoscere la piena utilità delle attività professionali di assistenza specialistica svolte dallo Studio Puoti, Longobardi, Bianchi, nel periodo 9 luglio 2011 – 23 novembre 2011, rese in conformità alle condizioni e modalità della convenzione triennale sottoscritta l'8 luglio 2008, ad un costo complessivo pari ad € 17.554,68 IVA ed oneri di legge inclusi.

La predetta spesa è imputata al capitolo 112.270 "*Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne*" sugli impegni già assunti nell'anno 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta

---